



## ***ELEZIONI REGIONALI 2014***

***ISTRUZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI  
DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE***

## *Indice*

<b>PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>1. SISTEMA ELETTORALE E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1 SISTEMA ELETTORALE</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2 MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO</b> .....	<b>3</b>
1.2.1 <i>Diritto di voto dell'elettore</i> .....	3
1.2.2 <i>Manifestazione del voto</i> .....	3
<b>2. PRINCIPI RELATIVI ALLA VALIDITÀ DEL VOTO, CASI DI NULLITÀ E SCHEDE BIANCHE</b> <b>4</b>	<b>4</b>
<b>2.1 SALVAGUARDIA DEL VOTO</b> .....	<b>4</b>
2.1.1 <i>Validità dei voti</i> .....	4
2.1.2 <i>Valutazione della volontà dell'elettore</i> .....	4
2.1.3 <i>Voto non espresso nelle forme tipiche</i> .....	4
<b>2.2 CASI DI NULLITÀ</b> .....	<b>4</b>
2.2.1 <i>Tipologie di nullità</i> .....	4
2.2.2 <i>Nullità totale</i> .....	4
2.2.3 <i>Nullità parziale</i> .....	4
2.2.4 <i>Nullità del voto di preferenza</i> .....	5
2.2.5 <i>Limitazione dei casi di nullità</i> .....	5
<b>2.3 RICONOSCIBILITÀ DEL VOTO</b> .....	<b>5</b>
2.3.1 <i>Definizione</i> .....	5
2.3.2 <i>Valutazione della riconoscibilità</i> .....	5
2.3.3 <i>Segni di riconoscimento</i> .....	5
<b>2.4 FATTISPECIE</b> .....	<b>5</b>
2.4.1 <i>Voti validi</i> .....	5
2.4.2 <i>Voti nulli</i> .....	6
<b>2.5 SCHEDE BIANCHE</b> .....	<b>7</b>
<b>3. ELETTORI</b> .....	<b>8</b>
<b>3.1 DEFINIZIONE</b> .....	<b>8</b>
<b>4. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE</b> .....	<b>9</b>
<b>4.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>4.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>4.3 MODALITÀ DELLA DESIGNAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>4.4 TERMINI PER LA DESIGNAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>4.5 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI</b> .....	<b>9</b>
<b>4.6 REQUISITI</b> .....	<b>10</b>
<b>4.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI</b> .....	<b>10</b>
4.7.1 <i>Designazione con atto unico</i> .....	10
4.7.2 <i>Scelta dei rappresentanti</i> .....	10
4.7.3 <i>Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione</i> .....	10
<b>4.8 FACOLTÀ E DOVERI</b> .....	<b>10</b>
<b>4.9 SANZIONI PER I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE PRESSO LA SEZIONE</b> .....	<b>10</b>
<b>5. OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CHIUSURA DELLA VOTAZIONE</b> .....	<b>11</b>
<b>ALLEGATI:</b>	
1. <i>Esemplificazioni di voto</i>	
2. <i>Normativa statale regionale</i>	
3. <i>Capitoli 12 e 13 istruzioni candidature</i>	

## PREMESSA

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale n. 9/2013. Salvo quanto disposto da tale legge regionale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, nelle parti riguardanti i Consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti, e le disposizioni della legge n. 108/1968, della legge n. 43/1995 e loro successive modificazioni ed integrazioni (articolo 23 della legge regionale n. 9/2013).

Le elezioni regionali di domenica 25 maggio 2014, assumono una particolare rilevanza, in quanto viene applicato per la prima volta il sistema elettorale previsto dalla legge regionale n. 9/2013.

Come è noto, la giornata elettorale del 25 maggio 2014 è caratterizzata dalla contestualità delle elezioni regionali con le elezioni europee, con le elezioni amministrative in numerosi comuni della Regione, nonché con il referendum consultivo per l'istituzione del Comune "Nuova Pescara" che coinvolge specificamente i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. In conformità all'art. 22 della L.R. n. 9/2013, dove si prevede che in caso di concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni elettorali sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale e, pertanto, le presenti istruzioni hanno carattere integrativo rispetto a quelle emanate dal Ministero.

Alla luce della evidenziata concomitanza, pertanto, anche al fine di evitare inutili e fuorvianti ripetizioni e sovrapposizioni, le presenti istruzioni illustrano le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione riferibili agli aspetti strettamente attinenti le peculiarità della disciplina dettata dalla L.R. n. 9/2013.

Ciò premesso, per agevolare i compiti cui sono chiamati gli uffici di sezione in occasione delle operazioni concernenti le elezioni regionali sono state predisposte le seguenti istruzioni con la dovuta precisazione che, stante la contestualità della consultazione delle elezioni regionali con altri procedimenti elettorali, per quanto concerne la composizione l'ufficio di sezione, le operazioni preliminari all'insediamento dell'ufficio di sezione, le operazioni preliminari alla votazione e, in genere, gli adempimenti comuni alle altre consultazioni, si invitano i Presidenti e i componenti degli uffici di sezione ad osservare, in quanto applicabili, le indicazioni contenute nella pubblicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali- n. 4 – Parlamento Europeo - Ed. 2014, denominata: "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione".

Per quanto concerne gli adempimenti connessi alle liste elettorali aggiunte per la votazione degli elettori ricoverati in luogo di cura, quelli presenti in luoghi di detenzione ed i militari, si evidenzia che dovranno essere utilizzati, sia nella redazione dei singoli verbali che nelle allegazioni alle previste buste, i modelli predisposti per l'elezione del Parlamento Europeo.

# **1. SISTEMA ELETTORALE E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO**

## **1.1 SISTEMA ELETTORALE**

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza. (articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 9/2013). E' eletto Presidente della Giunta regionale a suffragio universale e diretto, contestualmente al Consiglio regionale, il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle circoscrizioni, il maggior numero di voti validi. La candidatura a Presidente della Giunta regionale è necessariamente collegata con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste (articolo 3 della legge regionale n. 9 /2013).

E' definito gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno e collegate allo stesso candidato Presidente della Giunta regionale. (articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 9/2013).

E' definita coalizione l'insieme dei gruppi di liste circoscrizionali collegati ad un medesimo candidato alla carica di Presidente (articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 9 /2013).

Le liste circoscrizionali contrassegnate da un medesimo simbolo devono essere collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente (articolo 12 della legge regionale n. 9/2013).

## **1.2 MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO**

### **1.2.1 Diritto di voto dell'elettore**

Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una preferenza con le modalità di seguito descritte:

### **1.2.2 Manifestazione del voto**

- a) L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa;
- b) il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte;
- c) il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al solo Presidente; in tal caso s'intende validamente votato il candidato alla presidenza mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste circoscrizionali collegate;
- d) il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente; in tal caso, s'intende validamente votato il candidato alla presidenza mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste circoscrizionali collegate; tuttavia, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 57, penultimo comma, del D.P.R. 570/1960, se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato;
- e) il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo;
- f) non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. (articolo 9 della legge regionale n. 9/2013).

*Per un esame approfondito in materia, sulle singole ipotesi di manifestazioni del voto e sugli effetti derivanti in termini di validità, si rinvia alla pubblicazione specificamente rivolta ad illustrare le cd. "esemplificazioni di voto" (Allegato 1).*

## **2. PRINCIPI RELATIVI ALLA VALIDITÀ DEL VOTO, CASI DI NULLITÀ E SCHEDE BIANCHE**

### **2.1 SALVAGUARDIA DEL VOTO**

#### **2.1.1 Validità dei voti**

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di nullità espressamente previsti al paragrafo 2.2.

#### **2.1.2 Valutazione della volontà dell'elettore**

La volontà dell'elettore non può essere valutata in maniera oggettiva, ma deve essere vagliata sotto il profilo soggettivo, e con riferimento alle ipotizzabili condizioni socio culturali della ristretta collettività chiamata ad esprimersi (Consiglio di Stato, sezione V, n. 7561/2004 e n. 5187/2005), tanto più nei contesti locali che di per sé rendono ragione di difficoltà espressive o cognitive (Consiglio di Stato, sezione V, n. 2496/2006).

#### **2.1.3 Voto non espresso nelle forme tipiche**

Anche il voto non espresso nelle forme tipiche stabilite dalla normativa è da ritenersi valido tutte le volte in cui risulti manifesta la volontà dell'elettore. Ciò in quanto deve essere assicurato a tutti il diritto di effettuare le proprie scelte, compresi coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare le istruzioni relative all'espressione del voto (Consiglio di Stato, sezione V, n. 853/1997 e n. 5187/2005).

## **2.2 CASI DI NULLITÀ**

### **2.2.1 Tipologie di nullità**

Possono verificarsi due tipologie di nullità: nullità totale e nullità parziale della scheda.

#### **2.2.2 Nullità totale**

Si ha nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);
- b) la scheda non è conforme al modello previsto negli allegati 2, 3 e 4 della legge regionale n. 9/2013, o è priva del bollo della sezione o delle firme degli scrutatori (articolo 69, comma 2, e articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);
- c) la volontà dell'elettore è manifestata in modo non univoco e non sussiste, quindi, alcuna possibilità di identificare né il candidato a Presidente, né la lista circoscrizionale votata;
- d) il voto è espresso a favore di una lista circoscrizionale e di un candidato a Presidente non collegato alla lista stessa (cd. "voto disgiunto") (articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 9/2013);
- e) la scheda è ritirata ad elettori che hanno indugiato artificiosamente nella votazione e non sono stati riammessi a votare;
- f) la scheda è ritirata da elettori che si sono rifiutati di votare in cabina e sono stati esclusi dal voto.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) si ha nullità sia nell'ipotesi in cui la scheda non contenga alcuna espressione di voto, che nell'ipotesi in cui il voto sia stato espresso in maniera da non lasciare dubbi circa la volontà dell'elettore di scegliere una determinata lista circoscrizionale o un determinato candidato alla carica di Presidente.

La nullità del voto espresso per il candidato a Presidente rende in ogni caso nullo il voto espresso per le liste circoscrizionali ( art. 9, comma 2, primo periodo della legge regionale n. 9/2013 e art. 2, comma 1, ultimo periodo della Legge 43/1995).

#### **2.2.3 Nullità parziale**

Si ha nullità parziale della scheda nei seguenti casi:

- a) il voto è valido per il candidato alla carica di Presidente, ma non per la lista circoscrizionale collegata;
- b) il voto è valido per la lista circoscrizionale, ma non è valida la preferenza espressa per il candidato alla carica di consigliere regionale.

La nullità del voto per la lista circoscrizionale determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza.

La nullità del voto di preferenza o le eventuali contestazioni sul voto di preferenza non comportano necessariamente la nullità della scheda (art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960), la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida per il voto di lista.

#### **2.2.4 Nullità del voto di preferenza**

Il voto di preferenza è nullo nei seguenti casi:

- a) il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);
- b) è espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito dalla legge regionale n. 9/2013 che è pari ad una preferenza (articolo 57, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e art. 7 e 9 della legge regionale n. 9/2013).

#### **2.2.5 Limitazione dei casi di nullità**

Il principio di salvaguardia del voto impedisce una lettura estensiva dei casi di nullità (Consiglio di Stato, sezione V, n. 1897/2001 e n. 2469/2006), che vanno ristretti in limiti rigorosi (Consiglio di Stato, sezione V, n. 3861/2000 e n. 5187/2005).

### **2.3 RICONOSCIBILITÀ DEL VOTO**

#### **2.3.1 Definizione**

Il voto è riconoscibile e, quindi, nullo quando è manifesto il preordinato proposito dell'elettore di farsi riconoscere (Consiglio di Stato, sezione V, n. 506/1990 e n. 5185/2005).

#### **2.3.2 Valutazione della riconoscibilità**

La valutazione della riconoscibilità va effettuata caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (Consiglio di Stato, sezione V, n. 4933/2005).

#### **2.3.3 Segni di riconoscimento**

Sono qualificabili come segni di riconoscimento solo quelli apposti dall'elettore, con esclusione dei segni tipografici o di altro genere. I segni di riconoscimento devono corrispondere in modo inoppugnabile ed univoco alla volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio (Consiglio di Stato, sezione V, n. 660/1987, n. 109/1997, n. 5609/2000 e n. 374/2004).

Non costituiscono, pertanto, segni di riconoscimento le irregolarità dovute ad errore scusabile dell'elettore, non idonee a dimostrare il proposito di infrangere la segretezza del voto (Consiglio di Stato, sezione V, n. 6052/2005).

### **2.4 FATTISPECIE**

#### **2.4.1 Voti validi**

Il voto è valido quando:

- a) è espresso con segno grafico diverso dal tipico segno di croce (Consiglio di Stato, sezione V, n. 660/1987) e, in particolare:
  - con una linea ad "S" (Consiglio di Stato, sezione V, n. 6052/2001);
  - con due o tre "ics" (Consiglio di Stato, sezione V, n. 862/1988 e n. 374/2004);
  - con un ghirigoro apposto in prossimità dei riquadri dei candidati della lista votata o con altri segni grafici (Consiglio di Stato, sezione V, n. 660/1987);
  - con segni inusuali, come un segno circolare più volte ripetuto tra il nome stampato del candidato e la scritta sottostante, riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore (Consiglio di Stato, sezione V, n. 1020/2001);
- b) è espresso con grafia incerta, con tratto anomalo, ma tale da consentire l'individuazione della volontà dell'elettore (Consiglio di Stato, sezione V, n. 2291/2001) e suscettibile di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Consiglio di Stato, sezione V, n. 199/1997, n. 3861/2000, n. 5609/2000, n. 1897/2001, n. 6052/2001 e n. 374/2004);
- c) il nome e cognome del candidato è scritto in corsivo e con svolazzo, allungando verso il basso l'ultima vocale (Consiglio di Stato, sezione V, n. 7561/2004), o il segno apposto sulla lista eccede i margini

- ristretti previsti nella scheda (Consiglio di Stato, sezione V, n. 3861/2000) o la collocazione del voto è imprecisa rispetto ai margini (Consiglio di Stato, sezione V, n. 199/1997 e n. 5609/2000);
- d) il cognome o il nome del candidato è scritto erroneamente e, in particolare, con errori ortografici che non ne impediscano l'agevole identificazione (Consiglio di Stato, sezione V, n. 3861/2000, n. 3814/2005, n. 459/2006, n. 2342/2007 e n. 817/2008), tanto più in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome (Consiglio di Stato, sezione V, n. 1020/2001); è scritto con imprecisioni, frutto di un errore mnemonico non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Consiglio di Stato, sezione V, n. 1020/2001), oppure è indicata erroneamente la preferenza per un candidato che si è presentato in un'altra contestuale elezione (Consiglio di Stato, sezione V, n. 459/2006);
- e) il nome del candidato è preceduto dal titolo professionale, in particolare quando le schede contenenti tali espressioni sono così numerose da escludere la possibilità di identificazione dell'elettore (Consiglio di Stato, sezione V, n. 6052/2001 e n. 3712/2005);
- f) il voto è espresso indicando il solo nome del candidato, quando nessun altro dei candidati delle liste in competizione ha lo stesso nome ed il candidato, nel materiale di propaganda, è indicato frequentemente con il solo nome, senza altri riferimenti anagrafici (Consiglio di Stato, sezione V, n. 198/2007); oppure la preferenza è espressa utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto tale modalità di espressione può essere usata da qualunque elettore (Consiglio di Stato, sezione V, n. 198/2007);
- g) la scheda presenta un mero segno di abrasione (Consiglio di Stato, sezione V, n. 374/2004) o una umettatura della matita copiativa (Consiglio di Stato, sezione V, n. 660/1987);
- h) sono indicati numeri arabi accanto al nome del candidato (Consiglio di Stato, sezione V, n. 609/1986), o è presente una sigla costituita dalla lettera "C", iscritta all'interno di una lettera "O" (Consiglio di Stato, sezione V, n. 5609/2000);
- i) il voto è espresso con la comune matita, quando le schede votate con tale matita sono così numerose da escludere la possibilità di identificazione degli elettori e le matite sono state fornite dal seggio, al fine di sopperire alla ritardata consegna di quelle in dotazione (Consiglio di Stato, sezione V, n. 3712/2005);
- l) manca il segno sul simbolo (Consiglio di Stato, sezione V, n. 199/1997), ma è trascritto il nome del candidato nello spazio riservato alla preferenza dei Consiglieri (Consiglio di Stato, sezione V, n. 7561/2004); oppure manca il segno sul contrassegno di lista, con l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde a due candidati appartenenti a liste diverse. Ciò in quanto il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco (Consiglio di Stato, sezione V, n. 1020/2001);
- m) il voto è espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, se è univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Consiglio di Stato, sezione V, n. 790/1996, n. 1897/2001 e n. 6052/2001).

#### 2.4.2 Voti nulli

Il voto è nullo quando:

- a) le modalità di espressione sono talmente anomale da non poter essere spiegate se non con la volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Consiglio di Stato, sezione V, n. 1897/2001) e, in particolare, se sulla scheda:
- è scritto il motto "sei forte" riferito al candidato (Consiglio di Stato, sezione V, n. 374/2004);
  - è inserita l'abbreviazione "geo", posta davanti al cognome del candidato, in quanto l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione "geom." (Consiglio di Stato, sezione V, n. 3861/2000);
  - sono scritte sul rigo della preferenza le parole "SI" od "OK", non accompagnate da alcuna indicazione del voto di lista (Consiglio di Stato, sezione V, n. 4933/2005 e n. 5185/2005);
  - è anteposta al nome del candidato la scritta "assessore", in quanto superflua, non casuale né involontaria (Consiglio di Stato, sezione V, n. 5108/2006);
  - è inserita, prima del nome e cognome del candidato votato, la frase "candidato alla carica di consigliere", non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua e tale da consentire l'individuazione dell'elettore (Consiglio di Stato, sezione V, n. 2291/2001);
  - il voto è espresso con penna a sfera e non con l'apposita matita copiativa (Consiglio di Stato, sezione V, n. 457/1981);
- b) è espressa la preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati (Consiglio di Stato, sezione V, n. 5742/2004, n. 374/2004, n. 229/2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti di un errore dovuto ad ignoranza (Consiglio di Stato, sezione V n. 109/2006 e n. 5108/2006);
- c) sono presenti segni grafici discontinui, anomali e distanti sia dal simbolo della lista sia dal nome del

- candidato, tali da rendere manifesta la volontà dell'elettore di non esprimere alcun voto (Consiglio di Stato, sezione V, n. 5185/2005);
- d) il cognome non è collegato testualmente ad un simbolo di una delle liste e rimane un'entità non utilizzabile (Consiglio di Stato, sezione V, n. 4811/2005).

## **2.5 SCHEDE BIANCHE**

Sono bianche le schede che, munite del bollo della sezione e della firma dello scrutatore, non contengono alcuna espressione di voto.

## 3. ELETTORI

### 3.1 DEFINIZIONE

Sono elettori e possono, pertanto, votare per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

Per quanto concerne gli aspetti relativi agli elettori ammessi a votare nella sezione e agli elettori il cui voto è raccolto dall'ufficio elettorale distaccato della sezione o dal seggio speciale, in applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2013 e in virtù del meccanismo di coordinamento previsto dall'art. 22 della medesima legge, si rinvia a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, evidenziando in questa sede, per la loro peculiarità, le seguenti fattispecie relative all'ammissione al voto di elettori non compresi nelle liste di sezione:

- 1) i membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 40, primo comma, del T.U. n. 570 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00). Queste persone possono essere ammesse al voto, relativamente alle elezioni regionali, anche se non siano elettori del Comune, purché, però, siano elettori di altro comune della regione ed in possesso della rispettiva tessera elettorale e sempre che, ovviamente, la tessera stessa già non riporti il timbro di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento. Ad esempio, pertanto, sarà opportuno che i presidenti di seggio, prima di ammettere al voto coloro che svolgono le funzioni di rappresentante di lista per le elezioni regionali presso sezioni elettorali ubicate in comuni di province diverse da quelle di residenza, li avvertano che, una volta espresso il voto dove svolgono tali funzioni, con l'apposizione del timbro sulla tessera, non gli sarà più possibile esprimere il voto presso le sezioni di rispettiva iscrizione elettorale;
- 2) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del T.U. n. 361 e art. 1, lettera *f*), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161); si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;
- 3) i naviganti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 361 e dell'art. 1, lettera *f*, del D.L. n. 161, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale: *a*) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante; *b*) il certificato del sindaco del Comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica telegrafica, al sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361).

Gli elettori di cui ai numeri 2 e 3 vanno iscritti in una lista aggiunta (art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del T.U. n. 361).

## **4. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE**

*Per ulteriori approfondimenti su tali aspetti, si vedano anche i capitoli 12 e 13 delle “Istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale”, riportati in appendice (Allegato 3)*

### **4.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE**

La designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati a Presidente può essere effettuata personalmente dai delegati della lista circoscrizionali e del candidato a Presidente, o per mezzo di persone autorizzate dagli stessi delegati con dichiarazione autenticata dal notaio (combinato disposto dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013).

### **4.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE**

La designazione è facoltativa, poiché è effettuata nell'interesse della lista circoscrizionale o del candidato a Presidente.

### **4.3 MODALITÀ DELLA DESIGNAZIONE**

La designazione deve essere effettuata con una dichiarazione scritta. La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle sezioni distaccate dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, Assessori comunali e provinciali, Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, Presidenti e Vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, Consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Presidente della Provincia e al Sindaco (articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990). Le designazioni possono essere effettuate con un unico atto, oppure con tanti atti separati quanti sono gli Uffici elettorali di sezione presso i quali sono designati gli stessi rappresentanti. Nel caso dell'unico atto, deve essere consegnato al Presidente un estratto autenticato contenente le designazioni che si riferiscono allo stesso Ufficio elettorale di sezione.

### **4.4 TERMINI PER LA DESIGNAZIONE**

La designazione può essere comunicata:

- 1) al segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione. Il segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni e ne cura la trasmissione ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione (articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);
- 2) direttamente ai singoli Presidenti degli Uffici elettorali di sezione il pomeriggio di sabato 24 maggio 2014, oppure la mattina di domenica 25 maggio 2014, purché prima dell'inizio della votazione (articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960). Il Presidente, all'atto dell'insediamento, riceve in consegna l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e dei candidati a Presidente per i quali non sono stati designati i rappresentanti. Il Presidente verifica la regolarità degli atti di designazione, compresa la legittimazione di coloro che l'hanno effettuata (delegati ovvero persone autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

### **4.5 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI**

Le designazioni presso ciascun seggio possono essere effettuate per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione.

## **4.6 REQUISITI**

La legge regionale n. 9/2013 non individua i requisiti dei rappresentanti. Considerato il compito ad essi affidato ed il fatto che possono essere applicate le disposizioni della legge n. 53/1990, si ritiene che debbano essere elettori della Regione (articolo 16, comma 2, della legge n. 53/1990). Un delegato può anche designare se stesso come rappresentante.

## **4.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI**

### **4.7.1 Designazione con atto unico**

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni. In questo caso la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

### **4.7.2 Scelta dei rappresentanti**

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nel seggio presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto. Per esemplificare, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso il seggio va scelto preferibilmente tra gli elettori della circoscrizione.

### **4.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione**

Se sono stati indicati delegati diversi per ciascuna elezione, appare opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

## **4.8 FACOLTÀ E DOVERI**

I rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati a Presidente possono:

- 1) assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o collocandosi in prossimità del medesimo e, comunque, in una posizione che consenta di seguire le stesse operazioni (articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);
- 2) far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni in forma sintetica;
- 3) apporre la firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi relativi all'elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di sigillatura apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione (articolo 51, comma 2, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);
- 4) portare un distintivo che riproduce il contrassegno della lista circoscrizionale o del candidato a Presidente;
- 5) assistere, qualora ne facciano richiesta, alle operazioni di raccolta del voto effettuate dall'Ufficio distaccato di sezione e dal seggio speciale (articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960);
- 6) trattenersi all'esterno della sala in cui ha sede l'Ufficio durante il tempo in cui rimane chiusa (articolo 51, comma 2, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

## **4.9 SANZIONI PER I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE PRESSO LA SEZIONE**

I rappresentanti delle liste e dei candidati alla carica di Presidente che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, quinto comma, del T.U. n. 570 del 1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

## 5. OPERAZIONI DI SCRUTINIO E CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

Alla luce della già accennata concomitanza di più consultazioni elettorali nella giornata di Domenica 25 maggio, per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni di scrutinio il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 0003007 dell'11 aprile 2014, ha precisato che, *tenuto conto che la recente L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha modificato giorno e orari per le operazioni di votazione e di scrutinio e che il D.L. 21 maggio 1994, n. 300 all'articolo 1 disciplina il contemporaneo svolgimento di elezioni europee e amministrative, occorre assicurare che dopo lo scrutinio per le elezioni europee (successivo alla chiusura delle operazioni di voto alle ore 23 della domenica) e dopo la sospensione delle operazioni del seggio e la riapertura delle operazioni stesse alle ore 14 del lunedì, nello scrutinio si dia precedenza prima alle elezioni regionali e poi a quelle comunali.*

Le operazioni di votazione si chiudono alle 23 del giorno di domenica 25 maggio 2014.

Prima di procedere alle operazioni relative allo spoglio delle elezioni europee il Presidente sigilla l'urna delle elezioni regionali contenente le schede votate e richiude nella busta n. 3 (R) le schede autenticate e non utilizzate.

### **ATTENZIONE**

***La mancata sigillatura dell'urna, la mancanza delle firme del Presidente e di almeno due scrutatori sui sigilli che chiudono l'urna e la mancata formazione della busta n. 3 (R) importano la nullità delle operazioni elettorali.***

Alle ore 14 del lunedì 26 maggio 2014 il Presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione.

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti all'urna contenente le schede votate il Presidente inizia le operazioni di scrutinio delle elezioni regionali.

Laddove l'Ufficio elettorale di sezione non completa le operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali o non dirima le contestazioni formulate, nel termine temporale assegnato, il Presidente dà atto nel relativo verbale di tale circostanze e provvede a sigillare l'urna che contiene le schede votate e non scrutinate.

Le diverse modalità con cui l'elettore può esprimere validamente il proprio voto sono state già dettagliatamente illustrate nel capitolo 2.

Al termine delle operazioni di spoglio il Presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione agli Uffici competenti degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

1) Include, pertanto,:

a) nella Busta n. 4 (R.)/B le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;

b) nella Busta n. 4 (R.)/C le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;

2) riunisce le anzidette Buste n. 4 (R.)/B e n. 4 (R.)/C nella Busta n. 4 (R.)/A con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per la elezione del Consiglio regionale;

3) include nella Busta n. 4 (R.)/D le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di preferenza nulli;

4) raccoglie nella Busta n. 4 (R.)/E le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La Busta n. 4 (R.)/A, confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le Buste n. 4 (R.)/D e n. 4 (R.)/E vengono incluse nella Busta n.4 (R.) destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati;

5) chiude, previa numerazione, tutte le schede valide della sezione, tenendo distinte con apposite fascette quelle che contengono l'espressione di voti di preferenza da quelle che non contengono espressioni preferenziali, e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 5 (R.).

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La consegna del plico contenente il verbale [Busta n. 4 (R.)] e del plico con le schede valide della sezione [Busta n. 5 (R.)] dovrà essere effettuata dal Presidente, o per sua delegazione scritta, da due scrutatori, all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio della 1° sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale.

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta n. 6 (R.)], viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli allegati n. 1 e n. 2 (votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione o degli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali ammessi al voto domiciliare; mancato completamento delle operazioni di scrutinio), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, che potranno, pertanto, essere definitivamente resi inutilizzabili e accantonati.

Fatta eccezione per i Comuni interessati dalle consultazioni referendarie, per tali operazioni, il Presidente segue anche le istruzioni diramate dal Ministero degli Interni, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con la pubblicazione n. 7 che si allega per estratto.

Estratto:

( *Omissis* )

CAPITOLO XXIV  
**RICONSEGNA DEL MATERIALE**

**§ 105. — Persone incaricate di ritirare il materiale.**

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

**§ 106. — Confezione del plico con il materiale da restituire.**

Nell'apposita *Busta n. 8 (R.)* saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), l'eventuale secondo bollo consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi al voto domiciliare, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione [*modello n. 245-AR/12*].

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.

*Allegato 1*

*ESEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI  
ESPRESSIONE DEL VOTO*

ELEZIONI REGIONALI 2014

**1) MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2013**

A) Voto per la lista circoscrizionale e per il candidato a Presidente collegato (*articoli 7 e 9 della legge regionale n. 9/2013*)

A1) Senza preferenza

Scheda n. 1

<input checked="" type="checkbox"/> 1 _____	<del>TIZIO</del>
<input type="checkbox"/> 2 _____	CAIO
<input type="checkbox"/> 3 _____	
<input type="checkbox"/> 4 _____	

Nel caso della scheda n. 1 il voto deve essere assegnato al candidato alla carica di Presidente Tizio e alla lista circoscrizionale n. 1.

A2) Con preferenza

Scheda n. 2

<table border="1"><tr><td><del>1</del> SEMPRONIO _____</td></tr></table>	<del>1</del> SEMPRONIO _____	<del>TIZIO</del>		
<del>1</del> SEMPRONIO _____				
<table border="1"><tr><td>② _____</td></tr><tr><td>③ _____</td></tr><tr><td>④ _____</td></tr></table>	② _____	③ _____	④ _____	CAIO
② _____				
③ _____				
④ _____				

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 1.

Nel caso della scheda n. 2 il voto deve essere assegnato al candidato a Presidente TIZIO e alla lista circoscrizionale n. 1.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO, candidato nella lista stessa.

B) Voto per il solo candidato a Presidente (*articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 9/2013*)

Scheda n. 3

① _____	<del>TIZIO</del>
② _____	CAIO
③ _____	
④ _____	

Nel caso della scheda n. 3, il voto deve essere assegnato solo al candidato a Presidente TIZIO.

C) Voto per la sola lista circoscrizionale (*articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 9/2013*)

C1) Senza preferenza

Scheda n. 4

<input type="checkbox"/> 1 _____	TIZIO
<input type="checkbox"/> 2 _____	CAIO
<input type="checkbox"/> 3 _____	
<input type="checkbox"/> 4 _____	

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e, contestualmente, al candidato a Presidente TIZIO.

C2) Con preferenza

Scheda n. 5

<table border="1"><tr><td><del>1</del></td><td>SEMPRONIO</td></tr></table>	<del>1</del>	SEMPRONIO	TIZIO
<del>1</del>	SEMPRONIO		
<table border="1"><tr><td>2</td><td>_____</td></tr></table>	2	_____	CAIO
2	_____		
<table border="1"><tr><td>3</td><td>_____</td></tr></table>	3	_____	
3	_____		
<table border="1"><tr><td>4</td><td>_____</td></tr></table>	4	_____	
4	_____		

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 1

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO, candidato nella lista stessa.

Scheda n. 6

<table border="1"><tr><td><del>1</del> _____ TIZIO</td><td>TIZIO</td></tr></table>	<del>1</del> _____ TIZIO	TIZIO				
<del>1</del> _____ TIZIO	TIZIO					
<table border="1"><tr><td>2 _____</td><td></td></tr><tr><td>3 _____</td><td>CAIO</td></tr><tr><td>4 _____</td><td></td></tr></table>	2 _____		3 _____	CAIO	4 _____	
2 _____						
3 _____	CAIO					
4 _____						

TIZIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 1 ed è anche candidato a Presidente collegato alla lista medesima.

Il voto deve essere assegnato al candidato Presidente TIZIO e alla lista circoscrizionale n. 1.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a TIZIO, candidato nella lista stessa.

**2) VOTO DI PREFERENZA PER UN CANDIDATO DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE SENZA TRACCIARE UN SEGNO SUL RETTANGOLO DELLA LISTA STESSA**

Scheda n.7

<table border="1"><tr><td>①</td><td>SEMPRONIO _____</td></tr></table>	①	SEMPRONIO _____	TIZIO
①	SEMPRONIO _____		
<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____</td></tr></table>	②	_____	CAIO
②	_____		
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____</td></tr></table>	③	_____	
③	_____		
<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____</td></tr></table>	④	_____	
④	_____		

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO (*articolo 57, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

**3) VOTO NULO IN QUANTO ESPRESSO A FAVORE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E DI UN CANDIDATO A PRESIDENTE NON COLLEGATO ALLA LISTA STESSA (VOTO DISGIUNTO)**

Scheda n.8

<p>① _____</p>	<p><del>TIZIO</del></p>
<p><del>②</del> MEVIO _____</p>	
<p>③ _____</p>	<p>CAIO</p>
<p>④ _____</p>	

MEVIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto è nullo perché espresso a favore di una lista circoscrizionale e di un candidato a Presidente non collegato alla lista stessa, con conseguente nullità della scheda (*articolo 9, comma 3, della legge regionale n.9/2013*).

Scheda n.9

<input type="checkbox"/> ① _____	<del>TIZIO</del>
<input checked="" type="checkbox"/> ② _____	
<input type="checkbox"/> ③ _____	CAIO
<input type="checkbox"/> ④ _____	

Il voto è nullo perché espresso a favore di una lista circoscrizionale e di un candidato a Presidente non collegato alla lista stessa, con conseguente nullità della scheda (*articolo 9, comma 3, della legge regionale n.9/2013*).

#### 4) ALTRE MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Scheda n.10

<input type="checkbox"/> ① _____	TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/> ② SEMPRONIO _____	CAIO
<input checked="" type="checkbox"/> ③ _____	
<input checked="" type="checkbox"/> ④ _____	

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato Presidente CAIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO, candidato nella lista stessa (*articolo 57, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Scheda n.11

<input type="checkbox"/> ① _____	TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/> ② _____	CAIO
<input checked="" type="checkbox"/> ③ _____	
<input checked="" type="checkbox"/> ④ _____	

Il voto espresso per le liste circoscrizionali n.ri 2, 3 e 4 è nullo.

Il voto deve essere assegnato al solo Candidato Presidente CAIO. (*articolo 9, commi 1 e 3 della Legge regionale n. 9/2013*) perché l'elettore si è espresso in modo non univoco ed è impossibile identificare la lista circoscrizionale prescelta.

Scheda n.12

<table border="1"><tr><td>① _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____	TIZIO		
① _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td><del>②</del> _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ SEMPRONIO _____</td></tr><tr><td>④ _____</td></tr></table>	<del>②</del> _____	CAIO	③ SEMPRONIO _____	④ _____
<del>②</del> _____	CAIO			
③ SEMPRONIO _____				
④ _____				

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato a Presidente CAIO.

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO, candidato nella lista stessa (*articolo 57, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*)

Scheda n.13

<table border="1"><tr><td>① _____</td></tr></table>	① _____	TIZIO		
① _____				
<table border="1"><tr><td><del>②</del> _____ <b>1</b></td></tr><tr><td>③ _____</td></tr><tr><td>④ _____</td></tr></table>	<del>②</del> _____ <b>1</b>	③ _____	④ _____	CAIO
<del>②</del> _____ <b>1</b>				
③ _____				
④ _____				

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato a Presidente CAIO.

Non deve essere assegnata la preferenza in quanto non è espressa con l'indicazione del cognome ovvero con il nome e cognome del candidato ma con un numero (*articolo 9, comma 1 della Legge regionale n. 9/2013*).

Scheda n.14

<table border="1"><tr><td><del>1</del></td><td>SEMPRONIO MEVIO _____</td></tr></table>	<del>1</del>	SEMPRONIO MEVIO _____	TIZIO
<del>1</del>	SEMPRONIO MEVIO _____		
<table border="1"><tr><td>2</td><td>_____</td></tr></table>	2	_____	CAIO
2	_____		
<table border="1"><tr><td>3</td><td>_____</td></tr></table>	3	_____	
3	_____		
<table border="1"><tr><td>4</td><td>_____</td></tr></table>	4	_____	
4	_____		

SEMPRONIO e MEVIO sono candidati nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO (*articolo 9 Legge regionale n. 9/2013*).

Il voto di preferenza deve essere assegnato solo a SEMPRONIO (*articolo 57, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Scheda n.15

<table border="1"><tr><td><del>1</del></td><td>SEMPRONIO MEVIO</td></tr></table>	<del>1</del>	SEMPRONIO MEVIO	TIZIO
<del>1</del>	SEMPRONIO MEVIO		
<table border="1"><tr><td>2</td><td>_____</td></tr></table>	2	_____	CAIO
2	_____		
<table border="1"><tr><td>3</td><td>_____</td></tr></table>	3	_____	
3	_____		
<table border="1"><tr><td>4</td><td>_____</td></tr></table>	4	_____	
4	_____		

SEMPRONIO e MEVIO sono candidati nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO (*articolo 9 Legge regionale n. 9/2013*).

Il voto di preferenza deve essere assegnato solo a SEMPRONIO (*articolo 57, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica*).

Scheda n.16

<table border="1"><tr><td>① _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____	TIZIO		
① _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td><del>②</del> SEMPRONIO MEVIO _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____</td></tr><tr><td>④ _____</td></tr></table>	<del>②</del> SEMPRONIO MEVIO _____	CAIO	③ _____	④ _____
<del>②</del> SEMPRONIO MEVIO _____	CAIO			
③ _____				
④ _____				

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n.1 - MEVIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato a Presidente CAIO (*articolo 9 Legge regionale n. 9/2013*).

Il voto di preferenza deve essere assegnato solo a MEVIO, candidato nella lista circoscrizionale n. 2 (*articolo 57, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Scheda n.17

① _____	TIZIO
② SEMPRONIO MEVIO _____	CAIO
③ _____	
④ _____	

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n.1 - MEVIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 2.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 2 e contestualmente al candidato a Presidente CAIO (*articolo 9 Legge regionale n. 9/2013*).

Il voto di preferenza deve essere assegnato solo a MEVIO, candidato nella lista circoscrizionale n. 2 (*articolo 57, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.570/1960*).

Scheda n.18

<input checked="" type="checkbox"/> 1 SEMPRONIO _____	TIZIO
<input type="checkbox"/> 2 _____	
<input type="checkbox"/> 3 _____	CAIO
<input type="checkbox"/> 4 _____	

SEMPRONIO è candidato nella lista circoscrizionale n. 1.

Il voto deve essere assegnato alla lista circoscrizionale n. 1 e contestualmente al candidato a Presidente TIZIO (*articolo 9 Legge regionale n. 9/2013*).

Il voto di preferenza deve essere assegnato a SEMPRONIO, candidato nella lista circoscrizionale n. 1 (*articolo 57, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n.570/1960*).

Scheda n.19

<table border="1"><tr><td>① _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____	TIZIO		
① _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td><del>②</del> _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td><del>③</del> _____</td></tr><tr><td><del>④</del> _____</td></tr></table>	<del>②</del> _____	CAIO	<del>③</del> _____	<del>④</del> _____
<del>②</del> _____	CAIO			
<del>③</del> _____				
<del>④</del> _____				

Il voto espresso per le liste circoscrizionali nn. 2, 3 e 4 è nullo.

Il voto deve essere assegnato al solo Candidato Presidente CAIO (*articolo 9, commi 1 e 2 della Legge regionale n. 9/2013*).

Scheda n.20

<table border="1"><tr><td>①</td><td>TIZIO _____</td></tr></table>	①	TIZIO _____	TIZIO
①	TIZIO _____		
<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____</td></tr></table>	②	_____	
②	_____		
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____</td></tr></table>	③	_____	CAIO
③	_____		
<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____</td></tr></table>	④	_____	
④	_____		

TIZIO è candidato a Presidente ma non è candidato nella lista circoscrizionale n. 1

Il voto deve essere assegnato al solo candidato Presidente TIZIO (*articolo 69, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Scheda n.21

<p>① _____</p>	<p><del>TIZIO</del></p>
<p><del>②</del> _____</p>	
<p>③ _____</p>	<p><del>CAVO</del></p>
<p>④ _____</p>	

Il voto è nullo perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine ai candidati alla presidenza ed in quanto il voto per la lista circoscrizionale non può avere valenza a sé stante (*articolo 9 della Legge regionale n. 9/2013*).

Scheda n.22

<input type="checkbox"/> 1 _____	TIZIO
<input type="checkbox"/> 2 _____	
<input type="checkbox"/> 3 _____	<del>CAIO</del>
<input type="checkbox"/> 4 _____	

Il voto è nullo (articolo 9, comma 3 della Legge regionale n. 9/2013).

# ALLEGATO 2

## NORMATIVA REGIONALE

**L.R. 2 aprile 2013, n. 9**

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale .**

### TITOLO I (Principi generali)

#### Art. 1

(Elezione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale, secondo le modalità di cui all'articolo 17.
3. Il territorio della regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni indicati nell'Allegato 1.
4. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (sessanta per cento) dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

#### Art. 2

(Collegamento tra liste circoscrizionali e candidature alla presidenza della Giunta regionale - Patto di coalizione)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.
2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.
3. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste circoscrizionali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista.
5. Le liste circoscrizionali, appartenenti al gruppo o alla coalizione collegati con il candidato Presidente eletto, partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.

#### Art. 3

(Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
2. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle circoscrizioni, il maggior numero di voti validi.
3. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
4. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.
5. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.

6. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b).
7. La candidatura a Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, autenticata ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b) e dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 8, lettera d); inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
8. La candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.
9. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

---

Note all'art. 3:

Al fine di chiarire il significato delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 17 marzo 2014, n. 13 ha disposto che il comma 8, nella parte in cui prevede che "la candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà", è autenticamente interpretato nel senso che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta da non meno di settecentocinquanta e da non più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

---

#### Art. 4

(Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Il Consiglio regionale è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti ventinove seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. L'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
5. Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito almeno il sessanta per cento e non più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio.
6. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 5, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unità inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.
7. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non sono computati i due seggi attribuiti di diritto ai sensi del comma 1.

## TITOLO II

### (L'elettorato attivo e passivo)

Art. 5  
(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

**TITOLO III**  
**(Delle manifestazioni di voto)**

Art. 6  
(Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi)

1. Alla scadenza della Legislatura le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, primo comma, della Costituzione e non oltre tre mesi dal compimento del medesimo periodo.
2. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 86 dello Statuto, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento stesso.
3. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.
4. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4, comma 3 sono comunicati ai Sindaci della Regione, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.
5. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
7. Successivamente all'indizione delle elezioni, la direzione della Giunta competente per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 7  
(Diritto di voto dell'elettore)

1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una preferenza con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 8  
(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
2. In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.
3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. La scheda è realizzata sulla base del modello di cui agli Allegati 2 e 3 e tenendo conto delle caratteristiche essenziali indicate nell'Allegato 4.

Art. 9  
(Manifestazione del voto)

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.
2. Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.
3. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

Art. 10  
(Norme speciali per gli elettori)

1. Gli elettori di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120), purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

**TITOLO IV**  
**(Gli organi elettorali)**

Art. 11  
(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e per l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).

**TITOLO V**  
**(Le liste elettorali e le candidature)**

Art. 12  
(Liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
2. Le liste sono presentate da non meno di millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le

ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

3. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
5. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.
6. Di tutti i candidati è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui al presente comma e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.
8. La lista è corredata dai seguenti documenti:
  - a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
  - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
  - c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012;
  - d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale;
  - e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
  - f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
9. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

---

Note all'art. 12:

Al fine di chiarire il significato delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 17 marzo 2014, n. 13 ha disposto che il rinvio al comma 5 contenuto nel comma 7 va correttamente interpretato come rinvio al medesimo comma 7 e, pertanto, ha di conseguenza disposto l'introduzione delle parole "di cui al presente comma" in sostituzione delle originarie parole "di cui al comma 5".

---

#### Art. 13

(Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 12, comma 1:
  - a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;
  - b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4;
  - c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 12, comma 8, lettera e);
  - d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 8, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 12, comma 8;
  - e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
  - f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
  - g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f).
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

#### Art. 14

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
  - a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;
  - b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;
  - c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
  - d) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei

- comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
- e) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

## **TITOLO VI**

### **(Le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione, convalida, surroga e supplenza degli eletti)**

#### **Art. 15**

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

#### **Art. 16**

(Clausola di sbarramento)

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento.

#### **Art. 17**

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
  - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
  - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della L. 108/68 a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
  - a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;
  - b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
  - c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
  - d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

- e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione;
  - f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
  - g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresì, eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;
  - b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
  - c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;
  - d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 16;
  - e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
  - f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, più di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;
  - g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);
  - b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:
- a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
  - b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo.
8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b). Quindi, il Presidente dell'ufficio proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
9. Qualora una delle condizioni di incandidabilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui all'articolo 13, l'Ufficio centrale regionale rileva la condizione stessa ai fini della mancata proclamazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 235/2012.
10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

Art. 18  
(Surrogazioni)

1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta vacanza.
2. La norma di cui al comma 1 si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente della Giunta eletto, si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 17, comma 7, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato stesso e attribuendo il relativo seggio al primo dei non eletti della lista circoscrizionale corrispondente alla cifra elettorale residuale medesima.

4. Il consigliere eletto in due circoscrizioni opta per una circoscrizione nelle forme, con le modalità e nei termini definiti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 19  
(Supplenze)

1. In caso di sospensione dalla carica di un consigliere, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 235/2012, lo stesso è sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 20  
(Convalida degli eletti)

1. Il Consiglio regionale convalida l'elezione dei propri componenti, secondo le norme del Regolamento interno; l'elezione non può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
2. Il Consiglio, in sede di convalida, esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, nel caso sussista alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione e provvede alla sostituzione con chi ne ha diritto.
3. La deliberazione di cui al comma 2, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in versione telematica e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
4. Il Consiglio non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

**TITOLO VII**  
**(Disposizioni sulle spese per le elezioni e sullo svolgimento delle elezioni)**

Art. 21  
(Spese per le elezioni)

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
3. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese sono ripartite secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.
4. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, sarebbero state a carico della Regione, sono ripartite tra lo Stato e la Regione secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.

Art. 22  
(Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali)

1. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale.
2. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale.

Art. 23  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.

Art. 24  
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:
  - a) legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali);
  - b) legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);
  - c) legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali).

Art. 25  
(Efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria recante "Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo", approvata dal Consiglio regionale in prima lettura con deliberazione n. 128/3 del 2 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 135/1 del 4 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

---

Note all'art. 25:

Vedi, ora, la Legge Statutaria Regionale 2 aprile 2013, n. 1.

## NORMATIVA STATALE

**L. 17 febbraio 1968, n. 108** <sup>(1)</sup>.

**Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.**

### TITOLO I

Disposizioni generali

1. *Norme generali.*
2. *Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.*
3. *Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.*

### TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

4. *Elettorato attivo e passivo.*
5. *Cause di ineleggibilità.*
6. *Cause di incompatibilità.*
7. *Cause di decadenza.*

### TITOLO III

Procedimento elettorale

8. *Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.*
9. *Liste di candidati.*
10. *Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.*
11. *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.*
12. *Norme speciali per gli elettori.*
13. *Voto di preferenza.*
14. *Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.*
15. *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.*
16. *Surrogazioni.*
- 16-bis. *Supplenza.*

### TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

17. *Convalida degli eletti.*
18. *Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.*
19. *Ricorsi.*

### TITOLO V

Disposizioni finali

20. *Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.*
21. *Spese.*

### TITOLIVI

Disposizioni transitorie

22. *Attuazione delle prime elezioni regionali.*
23. *Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.*
24. *Norme in materia di ineleggibilità.*
25. *Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.*
26. *Spese per la prima elezione dei consigli regionali.*

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### 1. *Norme generali.*

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

#### 2. *Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni* <sup>(3)</sup>.

Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati

dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

(3) Per la riduzione del numero dei consiglieri regionali vedi la lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*.

### **3. Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.**

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

## **TITOLO II**

### **Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità**

#### **4. Elettorato attivo e passivo.**

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione <sup>(4)</sup>.

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo] <sup>(5)</sup>.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39*.

(5) L'*art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'*art. 4*, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

## 5. Cause di ineleggibilità.

[Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- 2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- 3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
- 4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;
- 6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
- 7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione <sup>(6)</sup>;
- 8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;
- 9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;
- 10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici] <sup>(7)</sup>.

---

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.

(7) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

## **6. Cause di incompatibilità.**

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla regione] <sup>(8)</sup>.

(8) L'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

#### *7. Cause di decadenza.*

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere, regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] <sup>(9)</sup>.

(9) L'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

### **TITOLO III**

#### **Procedimento elettorale**

#### *8. Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.*

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

#### *9. Liste di candidati.*

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione <sup>(10)</sup>; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 <sup>(11)</sup>.

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti <sup>(12)</sup>.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53*; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto <sup>(13)</sup>.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare <sup>(14)</sup>;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di

ciascun candidato <sup>(15)</sup>;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi <sup>(16)</sup>.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(10) Vedi, anche, *l'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199)*.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199)*. La lettera *d* del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199)*.

(14) Numero così modificato prima dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17)* e poi dall'*art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012*.

(15) Numero così modificato dall'*art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199)*.

(16) Numero così sostituito dall'*art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130*.

## **10. Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma <sup>(17)</sup>;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di

nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(17) Numero così sostituito dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**11. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.**

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati <sup>(18)</sup>;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione <sup>(19)</sup>;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio<sup>(20)</sup>.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(18) Numero così sostituito dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

(19) Numero prima sostituito dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53* e poi così modificato dal comma 5 dell'*art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 dello stesso provvedimento*.

(20) Numero così sostituito dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

## **12. Norme speciali per gli elettori.**

Gli elettori di cui all'*art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570*, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli *artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico*, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

## **13. Voto di preferenza.**

L'elettore può manifestare una sola preferenza<sup>(21)</sup>.

(21) Così sostituito dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

## **14. Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.**

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

## **15. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente *art. 8*, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in

proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

*a)* determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione <sup>(22)</sup>;

*b)* procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

*c)* stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

*d)* comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale <sup>(23)</sup>;

*e)* determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

*f)* determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre

individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera *f*) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, riceve gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi <sup>(24)</sup>.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera *a*); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali

collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno i maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo <sup>(25)</sup>;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento <sup>(26)</sup>.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri <sup>(27)</sup>.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del

tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16<sup>(28)</sup>.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

(22) Lettera così modificata dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(23) Lettera così modificata dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(25) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente n. 7, vedi l'*art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*. Vedi, anche, la *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

## **16. Surrogazioni.**

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al

candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto <sup>(29)</sup>.

(29) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

#### **16-bis. Supplenza.**

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 <sup>(30)</sup>.

(30) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30* (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13).

## **TITOLO IV**

### **Convalida degli eletti e contenzioso**

#### **17. Convalida degli eletti.**

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

#### **18. Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.**

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione] <sup>(31)</sup>.

(31) Abrogato dall'art. 10, n. 8, *L. 23 aprile 1981, n. 154*.

### **19. Ricorsi.**

[Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli *articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147*] <sup>(32)</sup>.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e dall'*articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'*articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* <sup>(33)</sup>.

[Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione] <sup>(34)</sup>.

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo <sup>(35)</sup>.

(32) Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 2 dell'*allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi abrogato dalla lettera *a*) del comma 25 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(33) Comma così sostituito dalla lettera *b*) del comma 25 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(34) Comma abrogato dalla lettera *c*) del comma 25 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(35) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 4 dell'art. 2 dell'*allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

## ITOLO V

### Disposizioni finali

**20.** *Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.*

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 14 del lunedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione <sup>(36)</sup>;

c) alle ore 14 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10 del martedì se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 <sup>(37)</sup>.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

(36) Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(37) Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

## **21. Spese.**

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni transitorie**

#### **22. Attuazione delle prime elezioni regionali.**

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'*art. 2 della L. 10 agosto 1964, n. 663*.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

#### **23. Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.**

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'*art. 2*.

#### **24. Norme in materia di ineleggibilità.**

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

**25. Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.**

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'*art. 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62*, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

**26. Spese per la prima elezione dei consigli regionali.**

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'*art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440*, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'*art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440*.

**L. 23 febbraio 1995, n. 43 <sup>(1)</sup>.**

### **Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario**

1. 1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'*articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

4. [Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra] <sup>(3)</sup>.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina <sup>(4)</sup>.

7. ... <sup>(5)</sup>.

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. ... <sup>(6)</sup>.

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 400, lett. f), *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(5) Sostituisce la lettera *d*) del comma 2 dell'*art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(6) Sostituisce l'*art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

2. 1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo

capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

3. 1. ... <sup>(7)</sup>.

2. ... <sup>(8)</sup>.

3. ... <sup>(9)</sup>.

(7) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'*art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(8) Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'*art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(9) Aggiunge un comma all'*art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

4. 1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. ... <sup>(10)</sup>.

(10) Comma abrogato dall'*art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120*. Apportava modifiche e integrazioni alla *L. 7 giugno 1991, n. 182* e al *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.

5. 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 <sup>(11)</sup> incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 <sup>(12)</sup> per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85 <sup>(13)</sup>. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 441*.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della

Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste <sup>(14)</sup>.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659*; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(11) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(12) L'originario importo di lire 10 è stato rivalutato prima dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) e poi ad euro 0,0061 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(13) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(14) Comma prima modificato dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 20002, n. 75) e poi così sostituito dall'*art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156*. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

**6.** [1. Il contributo di cui al secondo comma dell'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157*, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata <sup>(15) (16) (17)</sup>.

(15) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 1, L. 6 luglio 2012, n. 96*, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 1.

(16) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'*art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298*.

(17) Articolo abrogato dalla lettera *d*) del comma 4 dell'*art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*.

**7.** 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

**8.** 1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

**9.** 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## **D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570**

### **Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali**

**Art. 57** *T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2° , 3° , 4° , 5° , 8° , 9° , 10° , 11° e 12° , e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2° , 3° , 4° , 5° , 6° , 7° , 8° , 9° , 10° e 11°*

[L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.  
(104) ]

[Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 80. (104) ]

[Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista. (104) ]

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nello quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

---

(104) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

**Art. 69** *T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39*

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli *articoli 47 e 48*;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

## ALLEGATO 3

### **ISTRUZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE E ALL'AMMISSIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE ED ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*(Estratto relativo alla disciplina dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di  
Presidente della Giunta regionale).*

*omissis*

## **12. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI**

### **12.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE**

La designazione dei rappresentanti della lista circoscrizionale di candidati può essere effettuata:

- a) personalmente dai delegati della lista;
- b) per mezzo di persone autorizzate dai delegati della lista con dichiarazione autenticata dal notaio (articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013).

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati della lista in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito della lista. La facoltà di designazione per mezzo di persone autorizzate è stata prevista in quanto i delegati della lista non sono sempre in grado di conoscere direttamente coloro che potrebbero essere incaricati di svolgere la funzione di rappresentante della lista medesima.

### **12.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE**

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

### **12.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE**

Nel silenzio della L.R. 9/2013, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La designazione dei rappresentanti della lista deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (articolo 32, comma 9, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista devono dimostrare la qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito della lista o una copia autenticata dello stesso.

#### **12.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico**

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali, poiché gli atti di designazione dei rappresentanti della lista presso i seggi devono essere successivamente consegnati ai singoli presidenti degli stessi seggi, le medesime designazioni devono essere redatte in tanti atti separati quanti sono i seggi presso i quali siano stati designati i rappresentanti della lista.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso, è necessario presentare tanti estratti autenticati, quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti della lista.

### **12.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI**

Le designazioni presso ciascun seggio possono essere effettuate per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

### **12.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI**

### **12.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale**

La designazione dei rappresentanti della lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere comunicata alla cancelleria del tribunale in cui ciascun Ufficio ha sede. La cancelleria ne rilascia ricevuta.

La normativa non stabilisce alcun termine entro il quale tali designazioni devono essere comunicate. Al riguardo, si ritiene che i delegati della lista possano provvedere fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

### **12.5.2 Designazione presso i seggi**

La designazione dei rappresentanti della lista presso i seggi può essere comunicata:

1) al segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione.

Il segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati della lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale ha fatto pervenire al Sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli presidenti dei seggi (*articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);

2) direttamente ai singoli presidenti dei seggi il sabato pomeriggio, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (*articolo 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*). Il Sindaco deve consegnare al presidente di ogni seggio, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste CIRCOSCRIZIONALI per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. Il presidente di seggio verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

## **12.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DELLA LISTA**

La normativa non definisce i requisiti dei rappresentanti della lista. Considerato il compito ad essi affidato, si ritiene che debbano essere elettori. Un delegato della lista può anche designare se stesso come rappresentante.

## **12.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI**

### **12.7.1 Designazione con atto unico**

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni. In questo caso la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

### **12.7.2 Scelta dei rappresentanti**

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nel seggio presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto. Per esemplificare, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso il seggio va scelto preferibilmente tra gli elettori della circoscrizione.

### **12.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione**

Se sono stati indicati delegati diversi per ciascuna elezione, appare opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

## **13. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **13.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE**

La designazione dei rappresentanti del candidato può essere effettuata:

a) personalmente dai delegati del candidato;

b) per mezzo di persone autorizzate dai delegati del candidato con dichiarazione autenticata da notaio (combinato disposto dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013).

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati del candidato in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria della corte di appello all'atto del deposito della candidatura. La facoltà di designazione per mezzo di persone autorizzate è stata prevista in quanto i delegati del candidato non sono sempre in grado di conoscere direttamente coloro che potrebbero essere incaricati di svolgere la funzione di rappresentante del candidato medesimo.

### **13.2 FACOLTATIVITA' DELLA DESIGNAZIONE**

La designazione dei rappresentanti del candidato non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse del candidato stesso: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

### **13.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE**

Nel silenzio della L.R. 9/2013, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La designazione dei rappresentanti del candidato deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (articolo 32, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per svolgere il loro compito, i delegati del candidato devono dimostrare la loro qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria della corte di appello all'atto del deposito della candidatura o una copia autenticata dello stesso.

#### **13.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico**

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», poiché gli atti di designazione dei rappresentanti del candidato presso i seggi devono essere successivamente consegnati ai singoli presidenti degli stessi seggi, le medesime designazioni devono essere redatte in tanti atti separati quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti del candidato.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso è necessario presentare contestualmente tanti estratti di esso autenticati, quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti del candidato.

### **13.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI**

Le designazioni presso ciascun seggio possono essere effettuate per due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

### **13.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI**

#### **13.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale regionale**

La designazione dei rappresentanti del candidato presso l'Ufficio centrale regionale deve essere comunicata alla cancelleria della corte d' appello.

La cancelleria ne rilascia ricevuta. La normativa non stabilisce alcun termine entro il quale tali designazioni devono essere comunicate. Al riguardo si ritiene che i delegati del candidato possano provvedere fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale. **13.5.2 Designazione presso i seggi**

La designazione dei rappresentanti del candidato presso i seggi può essere comunicata:

- 1) al segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione. Il segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati del candidato compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale regionale ha fatto pervenire al sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli presidenti dei seggi (*articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*)
- 2) direttamente ai singoli presidenti dei seggi il sabato pomeriggio, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (*articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il Sindaco deve consegnare al presidente di ogni seggio, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei candidati per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. Il presidente di seggio verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati del candidato ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

### **13.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO**

La legge non individua i requisiti dei rappresentanti del candidato. Considerato il compito ad essi affidato dalla legge, si ritiene che debbano essere elettori.

Un delegato del candidato può anche designare se stesso come rappresentante.

### **13.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI**

### **13.7.1 Designazione con atto unico**

Poiché, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni, la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

### **13.7.2 Scelta dei rappresentanti**

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nel seggio presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto. Per esemplificare, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso il seggio va scelto preferibilmente tra gli elettori della circoscrizione.

### **13.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione**

Se sono stati designati delegati diversi per ciascuna elezione, appare opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona sia come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

*omissis*